

## REGOLAMENTO (CEE) N° 2454/92 DEL CONSIGLIO

del 23 luglio 1992

che fissa le condizioni per l'ammissione dei vettori non residenti ai trasporti nazionali su strada di persone in uno Stato membro

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(3)</sup>,

considerando che l'istituzione di una politica comune dei trasporti comporta, tra l'altro, ai sensi dell'articolo 75, paragrafo 1, lettera b) del trattato, la fissazione delle condizioni per l'ammissione dei vettori non residenti ai trasporti nazionali in uno Stato membro;

considerando che questa disposizione comporta l'eliminazione di tutte le restrizioni nei confronti del prestatore di servizi motivate dalla sua nazionalità o dal fatto che questi si è stabilito in uno Stato membro diverso da quello in cui la prestazione deve essere fornita; che occorre prevedere un'attuazione graduale;

considerando che occorre assicurare il libero accesso dei vettori non residenti a determinati tipi di servizi regolari specializzati di trasporto effettuati nella zona frontiera degli Stati membri, quando la prossimità del luogo di stabilimento del vettore consente di assicurare in modo appropriato la continuità del servizio, in particolare ai fini della sicurezza delle persone trasportate;

considerando che per ora occorre escludere dal campo di applicazione del presente regolamento gli altri servizi regolari per cui l'adempimento delle condizioni succitate non è comprovato; che in futuro occorrerà riesaminare questa situazione;

considerando che occorre determinare le disposizioni dello Stato membro ospitante applicabili ai trasporti di cabotaggio;

considerando che occorre adottare disposizioni che consentano di intervenire sul mercato dei trasporti di cui trattasi in caso di grave perturbazione;

considerando che è opportuno che gli Stati membri si prestino reciproca assistenza ai fini della corretta applicazione del presente regolamento, in particolare in materia di sanzioni da infliggere in caso di infrazioni;

considerando che spetta agli Stati membri adottare le misure necessarie per l'esecuzione del presente regolamento;

considerando che è opportuno seguire l'applicazione del presente regolamento basandosi su una relazione che sarà presentata dalla Commissione e prevedere eventuali azioni future in funzione di essa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Qualsiasi vettore di viaggiatori su strada per conto terzi, il quale:

- sia stabilito in uno Stato membro, in appresso denominato «Stato membro di stabilimento», conformemente alla legislazione di quest'ultimo, e
- sia autorizzato in tale Stato, in conformità della legislazione comunitaria, ad esercitare la professione di vettore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti internazionali,

<sup>(1)</sup> GU n. C 77 del 24. 3. 1987, pag. 13.

GU n. C 301 del 26. 11. 1988, pag. 8.

<sup>(2)</sup> GU n. C 94 dell'11. 4. 1988, pag. 125.<sup>(3)</sup> GU n. C 356 del 31. 12. 1987, pag. 60.